Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 199

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 14 agosto 1964** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Giovedì 6 agosto, alle ore 12,20, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il sig. Toru Nakagawa, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore del Giappone.

(6555)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 agosto 1964, n. 662.

Attribuzione di un assegno integrativo mensile ai magistrati ordinari, ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia militare e agli avvocati e procuratori dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con effetto dal 1° dicembre 1963, ai magistrati ordinari, distinti per funzione, è attribuito un assegno integrativo mensile, non pensionabile, nelle seguenti misure:

a) funzioni di magistrato di Corte di cassazione: primo presidente di Corte di cassazione, lire 100.000; presidente aggiunto della Corte di cassazione, procuratore generale della Corte di cassazione, presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, lire 90.000; presidente di sezione della Corte di cassazione ed equiparati, lire 80.000; consiglieri di Cassazione ed equiparati, lire 70.000;

b) funzioni di magistrato di Corte di appello: consiglieri ed equiparati, lire 55.000;

c) funzioni di magistrato di tribunale: giudici ed equiparati, lire 40.000; aggiunti giudiziari, lire 30.000; uditori giudiziari, lire 24.000;

Art. 2.

Con effetto dalla data di cui all'articolo 1, ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e agli avvocati e procuratori dello Stato è attribuito un assegno integrativo mensile, non pensionabile, nelle seguenti misure:

a) presidente del Consiglio di Stato, presidente della Corte dei conti, avvocato generale dello Stato, lire 90.000;

b) presidente di sezione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, procuratore generale della Corte dei conti, procuratore generale militare, vice avvocati generali dello Stato, lire 80.000;

c) consiglieri di Stato e della Corte dei conti, vice procuratori generali della Corte dei conti, sostituti procuratori generali militari, consigliere relatore del Tribunale Supremo Militare, sostituti avvocati generali dello Stato, lire 70.000;

d) primi referendari del Consiglio di Stato, primi referendari della Corte dei conti, anche con funzioni di sostituti procuratori generali, procuratori militari, vice avvocati dello Stato e procuratori capo dello Stato dopo 4 anni dalla nomina, lire 55.000;

e) referendari del Consiglio di Stato, referendari della Corte dei conti, anche con funzioni di sostituti procuratori generali, vice procuratori militari, giudici relatori dei Tribunali militari, sostituti avvocati dello Stato e procuratori capo dello Stato, lire 40.000;

f) sostituti procuratori e giudici militari di prima classe, procuratori dello Stato dopo 4 anni dalla nomina, lire 36.000;

g) sostituti procuratori e giudici istruttori militari di seconda classe, procuratori dello Stato, lire 33 mila;

h) sostituti procuratori e giudici istruttori militari di terza classe, sostituti procuratori dello Stato, lire 30.000;

i) uditori giudiziari militari, procuratori aggiunti dello Stato, lire 24.000.

Art. 3.

L'assegno integrativo previsto dalla presente legge è ridotto nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di congedo straordinario e di altra posizione di stato che importi riduzione di stipendio, ed è sospeso in tutti i casi di sospensione di questo.

Art. 4.

Al personale in pensione di cui ai precedenti articoli 1 e 2 ed ai suoi aventi diritto, è concessa, con effetto dal 1° dicembre 1963, una integrazione temporanea lorda mensile, determinata sulla base dell'assegno integrativo previsto per le corrispondenti posizioni di attività di servizio dalla presente legge, in ragione del 50 per cento per i titolari di pensioni dirette e del 25 per cento per i titolari delle pensioni indirette o di riversibilità.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 27 settembre 1963, n. 1315.

Art. 5.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, di lire 2.420.000.000 per l'esercizio finanziario 1963-64 e di lire 2.100.000.000 per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, si provvede a carico del fondo iscritto, rispettivamente, al capitolo numero 413 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1963-64 ed al corrispondente capitolo del medesimo stato di previsione per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 agosto 1964

Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MORO — REALE — PIERACCINI
— COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 10 agosto 1964, n. 663.
Modificazioni alle norme per la elezione dei Consigli comunali di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, ed alle norme per la elezione dei Consigli provinciali di cui alle leggi 8 marzo 1951, n. 122, e 10 settembre 1960, n. 962.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le norme per la elezione dei consiglieri comunali nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, previste dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, si applicano anche per la elezione dei consiglieri comunali dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti.

La presentazione delle candidature nei Comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti deve essere sottoscritta da almeno 50 e non più di 75 elettori.

Art. 2.

I Consigli comunali ed i Consigli provinciali si rinnovano ogni cinque anni, salvo il disposto del comma seguente.

Essi esercitano le loro funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni per la loro rinnovazione, che potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del periodo di cui al primo comma.

Le norme di cui ai precedenti commi non si applicano ai Consigli comunali ed ai Consigli provinciali in carica all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Le norme previste dall'art. 95 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, sono estese alle elezioni comunali e provinciali.

Art. 4.

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con le norme di cui alla presente legge.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 agosto 1964

Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MORO — TAVIANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 10 agosto 1964, n. 664.
Norme integrative della legge 21 giugno 1964, n. 463, recante disposizioni in materia di appalti di opere pubbliche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le Amministrazioni, le Aziende e gli Enti indicati nell'articolo 1 della legge 21 giugno 1964, n. 463, hanno facoltà di derogare, fino al 31 dicembre 1964, alle norme contenute in tale articolo.

I lavori appaltati, concessi od affidati, avvalendosi della facoltà attribuita dal precedente comma, sono soggetti alle norme in materia di appalti e di revisione dei prezzi vigenti prima della data di entrata in vigore della legge 21 giugno 1964, n. 463, nonchè alle norme di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 di detta legge.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 agosto 1964

Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MORO — MANCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1964, n. 665.
Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 5 marzo 1963, n. 389, concernente l'istituzione della « mutualità pensioni » a favore delle casalinghe.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 21 della legge 5 marzo 1963, n. 389;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per il bilancio;

Decreta:

TITOLO I
Dei soggetti

Art. 1.

Nel presente regolamento:

a) con la parola « legge » si designa la legge 5 marzo 1963, n. 389, istitutiva della « mutualità pensioni » a favore delle casalinghe;

b) con la parola « Istituto » si indica l'Istituto nazionale della previdenza sociale di cui la « mutualità pensioni » costituisce, ai sensi dell'art. 1 della legge, una separata gestione assicurativa, pur essendo amministrata dai normali organi amministrativi dell'Istituto medesimo;

c) l'espressione « mutualità pensioni » indica la suddetta gestione assicurativa;

d) le parole « pensione » e « rendita » sono termini equivalenti.

Art. 2.

Ai fini dell'applicazione della legge, sono da considerare casalinghe le persone, coniugate, vedove o nubili, che non esercitano attività soggetta all'obbligo della iscrizione nelle forme previdenziali di cui all'art. 2 della legge e che attendono, senza vincolo di subordinazione, alle cure domestiche presso la propria famiglia.

Art. 3.

L'esclusione, a norma dell'art. 2, secondo comma, della legge, dalla iscrivibilità alla « mutualità pensioni » non si estende alle casalinghe titolari di pensione indiretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o dei fondi sostitutivi dell'assicurazione stessa o dello Stato o di altri Enti pubblici o di altri trattamenti obbligatori di previdenza.

Non costituisce causa di esclusione dalla iscrizione il godimento di pensione di guerra.

Art. 4.

Le casalinghe che, successivamente all'iscrizione alla « mutualità pensioni », siano soggette all'obbligo assicurativo in uno degli ordinamenti di previdenza obbligatoria contemplati dall'art. 2, lettera *a*), della legge ovvero conseguano una delle pensioni dirette ivi indicate, conservano la facoltà ed i diritti derivanti dalla iscrizione, tranne quello di liquidare la quota integrativa a carico del conto speciale di cui all'art. 13 della legge.

TITOLO II

Della instaurazione del rapporto

Art. 5.

La domanda di iscrizione alla « mutualità pensioni » deve essere formulata su apposito modulo, fornito gratuitamente dall'Istituto.

Nella domanda, l'interessata, oltre ad indicare i dati richiesti dall'art. 3, primo comma, della legge, deve dichiarare se è in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge stessa.

L'interessata deve, altresì, dichiarare se sia già iscritta nell'assicurazione facoltativa a norma dell'articolo 85, n. 4, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, precisando, in caso affermativo, il numero e la serie del relativo libretto di iscrizione.

La domanda deve essere corredata dal certificato di stato di famiglia dell'interessata, rilasciato in carta semplice dal Comune di residenza con l'indicazione della data di nascita e dell'attività da essa esercitata.

Art. 6.

La domanda di iscrizione alla « mutualità pensioni » deve essere sottoscritta dall'interessata. Nell'ipotesi che quest'ultima sia impedita a sottoscrivere da difetto fisico o da altra causa, la domanda deve essere presentata verbalmente al funzionario dell'Istituto nazionale della previdenza sociale competente che certificherà la identità dell'interessata.

La domanda, corredata dal certificato di cui al precedente art. 5, quarto comma, deve essere presentata, direttamente o a mezzo posta, alla sede provinciale dell'Istituto nella cui circoscrizione territoriale l'interessata medesima risiede.

Quando la domanda sia presentata all'Istituto a mezzo posta, quale data di presentazione si intende quella risultante dal timbro dell'ufficio postale di spedizione della domanda stessa.

Art. 7.

La sede provinciale dell'Istituto competente per territorio, ricevuta la domanda di iscrizione ed accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 2 della legge, invia all'interessata apposita comunicazione contenente, tra l'altro, l'indicazione del contributo annuo costante da versarsi per ottenere, al compimento del 65° anno di età, semprechè non intervengano variazioni di tariffe, la pensione indicata dalla interessata medesima, a prescindere dalla integrazione eventualmente dovuta a carico del Fondo speciale di cui all'art. 13 della legge.

L'ammontare del contributo è comprensivo della quota da devolversi, a norma dell'art. 4 della legge, al conto speciale di cui al citato art. 13 della legge medesima.

Con la comunicazione di cui al primo comma l'interessata viene, altresì, invitata ad effettuare nel termine di trenta giorni il primo versamento di importo non inferiore ad 1/12 del contributo annuo indicato nella comunicazione e, comunque, a L. 500.

Il termine di trenta giorni, di cui al terzo comma del presente articolo, decorre dalla data a timbro apposta dall'ufficio postale del luogo di residenza dell'interessata e, ove esso scada in un giorno festivo, si intende prorogato al giorno seguente non festivo.

Art. 8.

Il primo versamento può essere eseguito o direttamente presso la cassa della sede provinciale dell'Istituto cui è stata presentata la domanda di iscrizione, oppure su apposito conto corrente postale intestato alla sede medesima.

Il primo versamento si considera effettuato nella data risultante dalla reversale di incasso emessa dalla sede dell'Istituto e, se il versamento sia stato eseguito sul conto corrente postale, dal relativo certificato di allibramento.

Salvo quanto disposto dal successivo art. 30 e semprechè il primo versamento sia eseguito entro il termine di trenta giorni di cui all'art. 3, secondo comma, della legge, l'iscrizione decorre dalla stessa data di presentazione della domanda a norma del precedente art. 6.

Art. 9.

Qualora non sussistano i requisiti per la iscrizione alla « mutualità pensioni » la sede provinciale dell'Istituto respinge la domanda dandone comunicazione alla richiedente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Ove la domanda debba ritenersi priva di effetti a norma dell'art. 3, ultimo comma, della legge, la sede provinciale dell'Istituto ne dà comunicazione alla interessata con le stesse modalità di cui al comma precedente.

Avverso i provvedimenti di cui ai precedenti commi l'interessata ha facoltà di ricorrere a norma dell'articolo 18 della legge.

Art. 10.

La sede provinciale dell'Istituto, ricevuto il primo versamento, intesta al nome dell'interessata apposito libretto di iscrizione alla « mutualità pensioni » sul quale annota la data di iscrizione a norma del precedente art. 8, nonchè l'importo e la data del primo versamento convalidando tali annotazioni con l'apposizione del proprio timbro e con la firma del direttore o di altro funzionario appositamente delegato.

La sede provvede, infine, a consegnare direttamente alla iscritta il libretto di iscrizione, oppure lo spedisce per posta all'indirizzo risultante dalla domanda di iscrizione.

TITOLO III

Dei contributi

Art. 11.

Le marche assicurative, emesse appositamente per la « mutualità pensioni », hanno caratteristiche proprie che le differenziano da quelle delle altre assicurazioni gestite dall'Istituto.

L'applicazione delle marche deve avere luogo a cominciare dal primo foglietto del libretto di iscrizione non completamente coperto di marche.

Art. 12.

Agli uffici incaricati della ricezione dei versamenti è fatto divieto di annullare marche che non siano state da essi stessi vendute.

Art. 13.

Il termine di riconsegna periodica del libretto di iscrizione a norma dell'art. 5, settimo comma, della legge è stabilito con deliberazione del Comitato esecutivo dell'Istituto, approvata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nel caso che all'atto di detta riconsegna ed in altra qualsiasi occasione risultino irregolarità imputabili alla iscritta, nell'applicazione o nell'annullamento delle marche, l'importo relativo viene restituito all'iscritta medesima ridotto delle spese sostenute dall'Istituto per la vendita delle marche.

Art. 14.

L'iscritta, il cui libretto sia stato smarrito, distrutto o reso inservibile, può chiederne uno nuovo all'Istituto, al quale è data facoltà di esigere dall'iscritta medesima il versamento del costo del nuovo libretto.

L'iscritta non può ottenere il riconoscimento dei versamenti rappresentati dalle marche applicate sul libretto smarrito, distrutto o reso inservibile che non risultino da foglietti già ritirati dall'Istituto.

Il libretto esaurito è rinnovato dall'Istituto senza spese.

Art. 15.

Nel caso in cui, dopo avvenuta l'iscrizione alla « mutualità pensioni » risultino insussistenti i requisiti stabiliti dall'art. 2 della legge, l'Istituto provvede alle relative contestazioni nei riguardi dell'iscritta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed invita l'iscritta medesima a rispondere non oltre il termine di 60 giorni da quello di ricezione della lettera suddetta.

Qualora l'iscritta non fornisca, entro tale termine, la prova del suo diritto all'iscrizione, l'Istituto procede all'annullamento della relativa iscrizione ed al rimborso dei contributi versati senza interessi ed al netto delle spese sostenute per la vendita delle marche.

TITOLO IV
Delle prestazioni

Art. 16.

Le tariffe di cui all'art. 9 della legge per il calcolo della pensione di invalidità determinate in base ai criteri stabiliti dal medesimo art. 9 dovranno tener conto della particolare mortalità delle invalide.

Art. 17.

Si considera invalida ai fini del conseguimento della pensione di invalidità a norma dell'art. 8 della legge, la casalinga la cui capacità di esercitare la normale, diretta attività propria delle casalinghe, sia ridotta in modo permanente, per infermità o per difetto fisico o mentale, a meno di 1/3.

Art. 18.

La soppressione della pensione, di cui all'art. 8, secondo comma, della legge, ha effetto dalla prima rata non ancora scaduta alla data di accertamento dell'avvenuta reintegrazione della capacità lavorativa.

Art. 19.

La domanda di liquidazione della pensione è formulata su apposito modulo fornito gratuitamente dall'Istituto.

L'iscritta è tenuta a fornire tutti i dati e le notizie che le sono chiesti con il modulo di domanda.

La domanda di liquidazione della pensione deve essere sottoscritta dalla richiedente o dal suo legittimo rappresentante e deve essere presentata, unitamente ai documenti indicati al successivo art. 20, alla sede provinciale dell'Istituto nella cui circoscrizione territoriale l'iscritta risiede.

La domanda può essere inoltrata a mezzo posta, ovvero mediante presentazione diretta agli sportelli della sede; in quest'ultima ipotesi, la sede ne rilascia ricevuta.

Art. 20.

A corredo della domanda di liquidazione della pensione, la richiedente deve produrre il libretto di iscrizione di cui al precedente art. 10, nonchè il certificato di stato di famiglia.

L'iscritta, nel caso che ritenga di avere diritto alle integrazioni di cui agli articoli 10 e 11 della legge, deve produrre la prescritta documentazione rilasciata dall'Ufficio provinciale delle imposte dirette e dall'Ufficio tributario comunale relativamente all'iscritta medesima e al capo del nucleo familiare cui essa appartiene.

Al fine del riconoscimento delle integrazioni di cui al precedente comma, l'iscritta deve dichiarare, in apposito questionario contenuto nel modulo di domanda, se sia o meno titolare di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria o di suoi fondi sostitutivi, oppure di pensione a carico dello Stato o di altri Enti pubblici o di altri trattamenti di previdenza.

Ove tale pensione sia a carico dello Stato, l'iscritta deve precisare se si tratti, oppure no, di pensione di guerra.

Qualora sia richiesta la liquidazione della pensione per invalidità, la relativa domanda deve essere, inoltre, corredata da un certificato medico — debitamente autenticato, rilasciato sopra apposito formulario, fornito gratuitamente dall'Istituto — e da ogni altro documento atto a comprovare l'invalidità dell'iscritta.

Sia il certificato di stato di famiglia che il certificato medico sono rilasciati in esenzione di bollo e di qualsiasi altra tassa o spesa, ai sensi dell'art. 122, secondo comma, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive disposizioni di legge.

Art. 21.

La sede esamina la domanda e, accertato che la richiedente si trova nelle condizioni stabilite dalla legge e dal presente regolamento, procede alla liquidazione della pensione a norma dell'art. 9 della legge.

Con l'assegnazione della pensione la richiedente cessa di far parte delle iscritte e viene trasferita tra le casalinghe che godono di pensione della « mutualità pensioni ». In sostituzione del libretto di iscrizione, che viene annullato, la sede dell'Istituto trasmette alla interessata il certificato di pensione intestato al suo nome.

Nel caso in cui la domanda di pensione non è accolta, la sede ne informa la richiedente, mediante lettera

raccomandata con avviso di ricevimento, nella quale sono precisati i motivi della reiezione della domanda di pensione ed è comunicato all'interessata che può impugnare tale provvedimento mediante ricorso al Comitato esecutivo dell'Istituto ai sensi dell'art. 18 della legge. Nel contempo la sede provvede a restituire alla richiedente il libretto di iscrizione.

Art. 22.

La richiedente la pensione di invalidità è tenuta a sottoporsi alle visite ed agli accertamenti medici che l'Istituto ritenga di fare eseguire dai sanitari di sua fiducia al fine di stabilire se si siano verificate le condizioni previste dall'art. 8, primo comma, della legge.

Eguale obbligo sussiste per la pensionata di invalidità quando l'Istituto reputi necessario sottoporla a visita o accertamento sanitario per la revisione dell'invalidità.

Le interessate hanno facoltà di farsi assistere da un medico di propria fiducia.

Il rifiuto ingiustificato a prestarsi alle visite e agli accertamenti medici disposti dall'Istituto costituisce motivo per la reiezione della domanda di pensione di invalidità o per la soppressione della pensione.

Art. 23.

L'importo delle pensioni di vecchiaia e di invalidità determinato a norma dell'art. 9 della legge ed aumentato delle eventuali quote di rendita derivanti dai contributi provenienti dall'assicurazione facoltativa nonchè della integrazione eventualmente spettante a carico del Fondo speciale previsto dall'art. 13 della legge, viene suddiviso in tredici quote eguali, il cui importo, arrotondato alle 50 lire, costituisce la rata mensile della pensione complessivamente dovuta all'iscritta.

Non si procede alla suddivisione di cui al precedente comma per le pensioni che non raggiungano l'importo annuo di 13.000 lire, il cui ammontare è in ogni caso arrotondato in modo da risultare multiplo di 50 lire.

Art. 24.

La consegna del certificato di pensione è fatta a cura del Comune di residenza, il quale provvede, altresì, a farsi rilasciare dalla pensionata apposita ricevuta, datata e sottoscritta, e ad inviare detta ricevuta alla sede dell'Istituto che ha emesso il certificato di pensione.

Salvo quanto disposto dall'art. 10 della legge le assegnazioni di pensioni si considerano definitive quando, entro un anno dalla data di consegna del relativo certificato, non siano state revocate o rettificate. Le successive revoche o rettifiche in meno, che non debbano imputarsi a dolo della pensionata, non hanno effetto sulle rate già corrisposte.

Art. 25.

Nei casi di soppressione della pensione, l'Istituto procede alla ricostituzione della posizione assicurativa, sulla quale viene accreditato il valore capitale residuo, riferito alla data della soppressione, della quota di pensione corrispondente ai soli contributi versati dall'iscritta.

All'iscritta, la quale conserva l'anzianità assicurativa originaria, viene rilasciato un nuovo libretto di iscrizione con annotato l'importo del valore capitale di cui al primo comma.

Art. 26.

Il pagamento delle pensioni viene disposto dall'Istituto con l'osservanza delle norme dell'art. 14 della legge, nonchè delle disposizioni, in quanto applicabili, di cui al titolo VII, capo III, del regolamento approvato con regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, e successive modificazioni.

Art. 27.

Il pagamento delle rate annuali anticipate delle pensioni di cui al secondo comma dell'art. 14 della legge, viene effettuato dall'Istituto entro i primi quindici giorni di ciascun anno.

TITOLO V

Del passaggio dai ruoli della assicurazione facoltativa alla « mutualità pensioni »

Art. 28.

Col passaggio alla « mutualità pensioni » la casalinga già iscritta nell'assicurazione facoltativa disciplinata dal titolo IV del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, cessa da ogni diritto nei confronti dell'assicurazione facoltativa medesima, ivi compresa l'eventuale riserva di rimborso dei contributi a favore degli eredi. I versamenti di contributi che siano effettuati nella assicurazione facoltativa successivamente al passaggio alla « mutualità pensioni » sono privi di effetto.

L'importo di detti versamenti viene rimborsato senza interessi e con deduzione dell'ammontare delle spese sostenute dall'Istituto per la vendita delle marche rappresentanti il contro valore dei versamenti stessi.

Art. 29.

I contributi che risultino versati nell'assicurazione facoltativa dalle casalinghe prima del passaggio alla « mutualità pensioni » sono utilizzati ai fini della pensione a carico della « mutualità » stessa, purchè detti contributi non abbiano già dato luogo a liquidazione di rendita vitalizia.

Ove tale ipotesi non si verifichi, i contributi facoltativi, all'atto della liquidazione della rendita nella « mutualità pensioni » sono convertiti in base al disposto dell'art. 17, secondo comma, lettera *a*) della legge, in quote di rendita vitalizia secondo le norme di cui all'art. 29 della legge 4 aprile 1952, n. 218; all'uopo, quali età di versamento devono essere assunte quelle dell'iscritta all'atto dei singoli versamenti.

In relazione al disposto del precedente art. 28, ai fini del calcolo delle quote di rendita di cui al comma precedente, per la casalinga già iscritta al ruolo dei « contributi riservati » dell'assicurazione facoltativa, il passaggio alla « mutualità pensioni » produce anche gli effetti del passaggio dal ruolo predetto al ruolo « mutualità » dell'assicurazione facoltativa.

L'Istituto provvede a trasferire alla « mutualità pensioni » la riserva matematica corrispondente ai contributi versati nell'assicurazione facoltativa rivalutati secondo i criteri stabiliti dall'art. 29 della legge 4 aprile 1952, n. 218, in relazione all'art. 16 della legge medesima.

Il trasferimento della riserva matematica ha luogo con riferimento alla data in cui la casalinga chiede il passaggio alla « mutualità pensioni ».

Art. 30.

Agli effetti dell'anzianità di iscrizione, le casalinghe provenienti dall'assicurazione facoltativa si considerano iscritte alla « mutualità pensioni » dalla data di versamento del primo contributo nella predetta assicurazione.

Peraltro, ai fini degli articoli 8 e 16 della legge, i contributi facoltativi sono considerati equivalenti a tanti contributi mensili quanti ne risultano dalla divisione del loro importo complessivo per quello minimo mensile di lire cinquecento previsto dall'art. 4, primo comma, della legge.

Art. 31.

Gli importi minimi di pensione ai quali è condizionata l'integrazione a carico del conto speciale di cui all'articolo 13 della legge, devono essere raggiunti a prescindere dalle quote di pensione corrispondenti ai contributi provenienti dall'assicurazione facoltativa.

TITOLO VI
Disposizioni transitorie

Art. 32.

La casalinga che alla data di entrata in vigore della legge risulti iscritta nell'assicurazione facoltativa a norma dell'art. 85, n. 4, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, può chiedere l'iscrizione alla « mutualità pensioni » anche nel caso che abbia superato il 50° anno di età, semprechè non abbia già ottenuto la liquidazione della rendita corrispondente ai versamenti effettuati nell'assicurazione predetta.

Art. 33.

L'esercizio della facoltà prevista dai commi 1 e 2 dell'art. 15 della legge è ammesso a condizione che non sussistano cause di esclusione dall'iscrizione alla « mutualità pensioni » ai sensi dell'art. 2 della legge e del presente regolamento e che non sia chiesta la costituzione di una rendita vitalizia di ammontare annuo inferiore a 39.000 lire.

Nell'ipotesi che la domanda di liquidazione della rendita vitalizia di cui al citato art. 15 della legge sia presentata in ritardo rispetto alla data prefissata di decorrenza della rendita medesima, l'Istituto è tenuto a corrispondere all'interessata anche l'importo dei ratei di rendita maturati dalla data predetta fino a tutto il mese di presentazione della domanda.

Art. 34.

Entro il 15 ottobre 1964 le casalinghe che abbiano superato il 50°, ma non ancora compiuto il 55° anno di età possono iscriversi alla « mutualità pensioni » ai sensi dell'art. 16 della legge.

L'iscrizione è subordinata al verificarsi delle stesse condizioni ed è eseguita con le stesse modalità previste dalla legge e dal presente regolamento per le casalinghe di età inferiore ai 50 anni compiuti.

Il requisito contributivo di cui al secondo comma dell'art. 16 della legge si intende conseguito quando l'iscritta possa far valere versamenti per un importo complessivo non inferiore a quello corrispondente a 360 contributi minimi previsti dall'art. 4, primo comma, della legge. A tal fine si tiene conto anche degli eventuali contributi provenienti dall'assicurazione facoltativa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1964

SEGNI

MORO — BOSCO — REALE — COLOMBO — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1964
Atti del Governo, registro n. 185, foglio n. 6. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1964, n. 666.

Istituzione in New Haven (Stati Uniti d'America) di un Vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del Consolato generale di 1ª categoria in New York.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;

Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

L'Agenzia consolare in New Haven (Stati Uniti di America), alle dipendenze del Consolato generale di 1ª categoria in New York, è soppressa.

Art. 2.

E' istituito in New Haven (Stati Uniti d'America) un Vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del Consolato generale di 1ª categoria in New York.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1964

SEGNI

SARAGAT

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1964
Atti del Governo, registro n. 185, foglio n. 11. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 giugno 1964, n. 667.
Istituzione in Quebec (Canada) di un Consolato di 2ª categoria, e modifica della circoscrizione del Consolato generale di 1ª categoria in Montreal.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

L'Agenzia consolare in Quebec (Canada) è soppressa.

Art. 2.

E' istituito in Quebec (Canada) un Consolato di 2ª categoria con la seguente circoscrizione territoriale: la città di Quebec.

Art. 3.

La circoscrizione territoriale del Consolato generale di 1ª categoria in Montreal (Canada) è modificata come segue: le provincie di Quebec (eccettuate la Contea di Hull e la città di Quebec), Isola del Principe Edoardo, Nuova Brunswick, Nuova Scozia e Terranova, le Isole francesi di St. Pierre e Miquelon.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1964

SEGNI

SARAGAT

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1964
Atti del Governo, registro n. 185, foglio n. 9. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 giugno 1964, n. 668.
Modifica delle circoscrizioni delle Cancellerie consolari presso le Ambasciate in Teheran (Iran) e in Beirut (Libano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata in Teheran (Iran) è modificata come segue: il territorio dello Stato, Emirato di Bahrein, Sultanato di Qatar e territorio della Costa dei Pirati.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata in Beirut (Libano) è modificata come segue: il territorio dello Stato, l'Emirato del Kuwait.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1964

SEGNI

SARAGAT

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1964
Atti del Governo, registro n. 185, foglio n. 7. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 giugno 1964, n. 669.
Istituzione in Bangkok (Thailandia) della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata e soppressione del Consolato generale di 2ª categoria nella stessa località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il regio decreto 29 novembre 1870, n. 6090;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

Il Consolato generale di 2ª categoria in Bangkok (Thailandia) è soppresso.

Art. 2.

E' istituita in Bangkok (Thailandia) una Cancelleria consolare alle dipendenze dell'Ambasciata con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio dello Stato.

Art. 3.

Il présente decreto ha effetto a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1964

SEGNI

SARAGAT

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *agosto* 1964
Atti del Governo, registro n. 185, *foglio n.* 10. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1964.
Classificazione tra le provinciali di sei strade in provincia di Terni.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il decreto ministeriale 17 giugno 1960, n. 30895, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Terni e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano *b*) sono indicate nello elenco allegato come parte integrante del decreto stesso;

Considerato che nel suinidicato piano *b*) sono comprese le seguenti sei strade:

1) 61 - San Venanzo-Fratta Todina (dal bivio con la Strada statale marscianese in vicinanza del cimitero di San Venanzo-Rotecastello-Collelungo al confine con la provinciale di Perugia verso Fratta Todina)	km.	8,400
2) 60 - Montegabbione-Monteleone d'Orvieto (dal bivio con la strada Montegabbione-Piegaro al bivio con la strada provinciale Piegarese verso Monteleone d'Orvieto)	»	2,700
3) 59 - Montegabbione-Piegaro (da Montegabbione al confine con la provinciale di Perugia verso Piegaro) . . .	»	2,700
4) 50 - Dell'Osteriaccia . . .	»	21,000
5) 47 - Torre Alfina (dalla strada provinciale Castelgiorgio-Castelviscado al confine provinciale di Viterbo) . .	»	1,400
6) 41 - Sette Valli (dalla Strada statale Tiberina presso la sorgente dell'acqua di Sangemini-Casteltodino) . .	»	6,000
Totale . . .	km.	42,200

che non sono state classificate provinciali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014, sono classificate provinciali le sei strade di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1964

Il Ministro: PIERACCINI

(6069)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1964.
Classificazione tra le provinciali di quattro strade in provincia di Sassari.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126, e la legge 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1961, n. 50213, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Sassari e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano *b*) sono indicate nello elenco allegato come parte integrante al decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano *b*) sono comprese le seguenti quattro strade che non sono state classificate provinciali:

1) Strada di accesso a Berchidda: dalla Strada statale Ozieri-Monti-Telti, a 10 chilometri da Oschiri, all'abitato di Berchidda	km.	2,338
2) Dalla stazione di Mores alla strada di accesso a Tula: dalla Strada statale Mores-Ozieri, attraverso Chilivani, alla strada di accesso a Tula in regione « Casa Figos », di	»	15,000
3) strada di accesso alla stazione di Perfugas, di	»	0,700
4) strada di accesso alla stazione di Laerru, di	»	0,850
Sommano . . .	km.	18,888

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, e della legge 16 settembre 1960, n. 1014, sono classificate provinciali le quattro strade di cui alle premesse dell'estesa complessiva di km. 18,888.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1964

Il Ministro: PIERACCINI

(6079)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1964.
Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Gorizia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1962, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Gorizia;

Visto il decreto ministriale 9 maggio 1963, con il quale il dott. Fumato Mario — membro della citata Commissione in rappresentanza dei datori di lavoro aderenti alla Associazione degli industriali di Gorizia — è stato sostituito con il sig. Cantagalli Flavio;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Gorizia numero 2326/I-1, datata 25 marzo 1964, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire — perchè trasferito presso altra Provincia — il sig. Cantagalli Flavio con il dott. Zandomeni Armando;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Zandomeni Armando è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Gorizia, quale rappresentante dei datori di lavoro aderenti all'Associazione degli industriali di Gorizia, in sostituzione del sig. Cantagalli Flavio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 luglio 1964

Il Ministro: BOSCO

(6265)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1964.
Delimitazione delle zone, in provincia di Viterbo, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 14 febbraio 1964, n. 38, recanti provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1, secondo comma, lettera *a*), della legge 14 febbraio 1964, n. 38, che autorizza la spesa destinata agli interventi preveduti nel citato art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per i danni cagionati alle aziende agrarie dagli eventi naturali di carattere eccezionale durante il periodo dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964;

Sentiti l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e l'Ispettorato ripartimentale delle foreste per la provincia di Viterbo;

Decreta:

Per la provincia di Viterbo si delimitano, a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone per le calamità naturali e le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964:

comune di Canino, per le località Musignano, Macchia di Musignano, Bagni Pidocchio, Pianacce, Ginestreto, Mazzangrugno, Pratini Albucceta, Terrarossa, Cavalupo, Pontesodo, Fosso Corneto, Bagno, Canarino, Capacqua, Pergoletta, Cannellocchio, Piana del Diavolo, Paglieto, Monterozzi, Cancellone, San Valeriano, Stallonara, Ranochiera, Guado Orbetello, Pianiano, Canino Roggi;

comune di Tarquinia, per le località Piana di San Pietro, Mandrione;

comune di Tuscania, per le località San Giuliano, Formicone, Formiconcino, Castel Ghezzo, Pian Fagiano, Piana di Santa Croce, Mandrie, Piana Itteri;

comune di Montalto di Castro, per le località Archi, Ponte Sodo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 luglio 1964

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(6155)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1964.
Delimitazione delle zone, in provincia di Pescara, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 14 febbraio 1964, n. 38, recanti provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 1 della citata legge 21 luglio 1960, numero 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1, secondo comma, lettera *a*), della legge 14 febbraio 1964, n. 38, che autorizza la spesa destinata agli interventi preveduti nel citato art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per i danni cagionati alle aziende agrarie dagli eventi naturali di carattere eccezionale durante il periodo dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964;

Sentiti l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e l'Ispettorato ripartimentale delle foreste per la provincia di Pescara;

Decreta:

Per la provincia di Pescara si delimitano, a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone per le calamità naturali e le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964:

comuni di Alanno, Bolognano, Brittoli, Cappelle sul Tavo, Carpineto della Nora, Castiglione a Casauria, Catignano, Cepagatti, Città Sant'Angelo, Civitaquana, Civitella Casanova, Collecorvino, Cugnoli, Elice, Farindola, Lettomanoppello, Loreto Aprutino, Manoppello, Montebello di Bertona, Montesilvano, Moscufo, Nocciano, Penne, Pescara, Pianella, Picciano, Pietranico, Popoli, Rosciano, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Scafa, Serramonacesca, Spoltore, Tocco da Casauria, Torre de' Passeri, Turrivalignani, Vicoli, Villa Celiera, tutti per l'intero territorio comunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 luglio 1964

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(6162)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1964.

Delimitazione delle zone, in provincia di Frosinone, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 14 febbraio 1964, n. 38, recanti provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1, secondo comma, lettera *a*) della legge 14 febbraio 1964, n. 38, che autorizza la spesa destinata agli interventi preveduti nel citato art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per i danni cagionati alle aziende agrarie dagli eventi naturali di carattere eccezionale durante il periodo dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964;

Sentiti l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e l'Ispettorato ripartimentale delle foreste per la provincia di Frosinone;

Decreta:

Per la provincia di Frosinone si delimitano, a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone per le calamità naturali e le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964:

comune di Ausonia, per le località Convento, Petrete, Madonna del Piano, Pontone;

comune di Coreno Ausonio, per le località Vadiolo, Carelli, Sorni, Magni, Coste Figliene, Palombara, Ponte Gasparro;

comune di San Giorgio a Liri, per le località Santo Ianni, Limata, Acquasanta, Limatella, Jaumari;

comune di Sant'Andrea, per le località Conca, Casarinella, Nocella, La Canapa, Limatella, Vaglia;

comune di Vallemaio, per le località Madonna delle Grazie, Pantano, Campo di Rufa, Visato, Molinello, Campabelle, Vicinato, Calderari, Canale Pantanello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 luglio 1964

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(6158)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1964.

Delimitazione delle zone, in provincia di Chieti, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 14 febbraio 1964, n. 38, recanti provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1, secondo comma, lettera *a*), della legge 14 febbraio 1964, n. 38, che autorizza la spesa destinata agli interventi preveduti nel citato art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per i danni cagionati alle aziende agrarie dagli eventi naturali di carattere eccezionale durante il periodo dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964;

Sentiti l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e l'Ispettorato ripartimentale delle foreste per la provincia di Chieti;

Decreta:

Per la provincia di Chieti si delimitano, a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone per le calamità naturali e le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964:

comune di Carpineto Sinello, per il territorio compreso fra il torrente Piteto ed il Vallone del confine;

comune di Carunchio, per le località Santa Lucia, Pescaturo, Treste;
comune di Casalanguida, per la località Cese;
comune di Castelguidone, per la località Cannella;
comune di Celenza sul Trigno, per le località Giardino, Fara, Pinciarello;
comune di Cupello, per la località Bufalara;
comune di Fresagrandinara, per le località Coste Amarena, Trocchi, Coste Rose, Collemaiale, Nicchiarella, Fontebianca;
comune di Lentella, per le località Passo San Vasto, Pianezza, Peschieto, Macchie, Canalone;
comune di Liscia, per le località Petriccia, Quaranta, Cerminizzo, Molino;
comune di Palmoli, per le località Lagogrosso, San Benedetto, San Iarussi, Cerasa, Casetta, Gerardo, Vallone, Tufillo;
comune di San Giovanni Lipioni, per le località Giardino, Macchia, Quercia Dragona, Foresta, Molino, Serra;
comune di San Salvo, per la località San Vito;
comune di Schiavi d'Abruzzo, per le località Salice, Cannavina, Taverna;
comune di Torrebruna, per le località Giardino, Molino, Macchione;
comune di Tufillo, per le località Colle Santa Maria, Fosso la Valle, Fontanagrande, Fonte Macchie, Amarena, Pinciara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 luglio 1964

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(6163)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1964.
Nomina del presidente dell'Ente Nazionale Italiano per il Turismo (E.N.I.T.).

IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1041;

Visto il proprio decreto in data 11 gennaio 1961, con il quale l'avv. Giovanni Maggio è stato nominato presidente dell'Ente Nazionale Italiano per il Turismo (E.N.I.T.);

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un nuovo presidente dell'Ente stesso, in luogo dell'avvocato Maggio, deceduto;

Decreta:

Il dott. Giovanni Caporaso è nominato presidente dell'Ente Nazionale Italiano per il Turismo (E.N.I.T.) per la durata di quattro anni, a decorrere dall'8 agosto 1964.

Roma, addì 8 agosto 1964

Il Ministro: CORONA

(6643)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Taipana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1964, il comune di Taipana (Udine), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.327.620, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6400)

Autorizzazione al comune di Do'o ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1964, il comune di Dolo (Venezia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.897.399, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6401)

Autorizzazione al comune di Castro dei Volsci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1964, il comune di Castro dei Volsci (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.525.125, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6402)

Autorizzazione al comune di Siano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 3 agosto 1964, il comune di Siano (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.498.194, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6459)

Autorizzazione al comune di Prignano Cilento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 3 agosto 1964, il comune di Prignano Cilento (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.704.881, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6460)

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale in data 20 luglio 1964, il comune di Rotello (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pagina 3321 della *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 31 luglio 1964.

(6458)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Modifica dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società Esercizio Linee Automobilistiche S.A.E.L.A. di Santa Margherita Ligure e fusione in essa della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società Autoservizi Costa Felice in Ruta (Genova).

Con decreto 25 giugno 1964 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile è stata approvata la modifica dell'art. 1 dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società Esercizio Linee Automobilistiche S.A.E.L.A., di Santa Margherita Ligure, che ha assunto la denominazione S.C.A.L. - Società Concessionaria Autolinee Liguri - Rapallo (Genova), e si è provveduto alla fusione in essa della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società Autoservizi Costa Felice, di Ruta (Genova).

(6478)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Attribuzione del servizio di acquisto e vendita del grano alla Cooperativa agricola Paganine di Modena, per la campagna di commercializzazione 1964-65.

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1964, è stata accolta la domanda presentata dalla Cooperativa agricola Paganine di Modena, intesa ad ottenere a norma del decreto ministriale 1° giugno 1964, l'attribuzione del servizio di acquisto e vendita del grano per la campagna di commercializzazione 1964-65 in provincia di Modena.

Detta Cooperativa è stata autorizzata ad effettuare acquisti di grano entro il limite di quintali 20.000 (ventimila) corrispondenti alla capacità ricettiva dei magazzini di cui dispone.

(6323)

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Corato

Con decreto ministeriale in data 11 giugno 1964, n. 5819/1808, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Mastromauro Francesco, nato in Corato l'8 gennaio 1900 delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Corato, estese mq. 410, riportate in catasto alle particelle numeri 43 parte, e 83-*c* del foglio di mappa n. 71 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con i numeri 5 e 6.

(6413)

Con decreto ministeriale in data 11 giugno 1964, n. 5821/1806, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Tedone Alfonso, nato in Corato l'8 giugno 1910, delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Corato, estese mq. 184, riportate in catasto alle particelle numeri 332 parte, e 89-*z* del foglio di mappa n. 71 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con i numeri 71 e 72.

(6415)

Con decreto ministeriale in data 11 giugno 1964, n. 5822/1805, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Roselli Nicola, nato in Corato il 20 febbraio 1903, delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Corato, estese mq. 302, riportate in catasto alle particelle numeri 74 parte, e 89-*a b* del foglio di mappa n. 71 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con i numeri 75 e 76.

(6416)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1964, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1964, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dalla signora Gaglio Coppola Rosa, già appartenente alla carriera esecutiva - personale di archivio - del Ministero del commercio con l'estero con la qualifica di primo archivista ed ora in trattamento di quiescenza, avverso il decreto ministeriale 11 dicembre 1962, con il quale la stessa venne collocata a riposo, per raggiunti limiti di età, a decorrere dal 12 marzo 1963.

(6251)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Trasferimento dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un appezzamento di terreno già costituente il campo di tiro al volo del Martinetto, sito in comune di Torino.

Con decreto interministeriale n. 221 del 31 luglio 1961, è stato trasferito dal Demanio pubblico, ramo Difesa-Esercito, al patrimonio dello Stato un appezzamento di terreno della superficie di mq. 12.520, iscritto nel catasto del comune di Torino al foglio LXV, mappale 56, già costituente il poligono di tiro al volo del Martinetto.

(6420)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1964, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno successivo, è stato accolto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto in data 28 novembre 1961 dal dott. ing. Felice Brera avverso il decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni del 14 giugno 1961, relativo all'incameramento del deposito cauzionale provvisorio di L. 500.000, costituito dalla Impresa ing. Felice Brera di Pavia a garanzia della offerta presentata in sede di trattativa privata per l'esecuzione dei lavori di completamento del fabbricato per alloggi economici p. t. in Pavia.

(6508)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 154

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 agosto 1964

1 Dollaro USA	624,85
1 Dollaro canadese	579,512
1 Franco svizzero	144,662
1 Corona danese	90,30
1 Corona norvegese	87,285
1 Corona svedese	121,63
1 Fiorino olandese	172,92
1 Franco belga	12,559
1 Franco francese	127,506
1 Lira sterlina	1742,30
1 Marco germanico	157,186
1 Scellino austriaco	24,218
1 Escudo Port.	21,725

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Bando di concorso dell'Alta Autorità della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio

L'ALTA AUTORITA' (C.E.C.A.) — LUSSEMBURGO

assume per concorso per la Direzione « Mercato » della Direzione generale acciaio, un direttore avente un'alta qualificazione nel campo del mercato siderurgico ed un'esperienza pratica dei problemi economici e commerciali dell'industria siderurgica.

Informazioni complementari, condizioni d'ammissione e moduli di candidatura sono pubblicati nel n. 124 della *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee del 30 luglio 1964 che è in vendita presso la Libreria dello Stato, Piazza G. Verdi, 10, Roma (invio contro versamento Lit. 85, sul C.C.P. 1/2640. Preghiera di indicare il numero della *Gazzetta Ufficiale* in questione sullo scontrino di versamento).

Agenzie:
via del Tritone, 61/A e 61/B - Roma;
via XX Settembre (Palazzo Ministero delle finanze) Roma;
Galleria V. Emanuele, 3 - Milano;
via Chiaia, 5 - Napoli;
via Cavour, 46/E - Firenze.

Data limite per la presentazione delle candidature: 30 agosto 1964. Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire direttamente all'Alta Autorità C.E.C.A. in Lussemburgo.

(6642)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Sostituzione di un membro della Commissione esaminatrice del concorso per esami e centosettantaquattro posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale del personale di ragioneria dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto ministeriale 26 luglio 1963 (registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1963, registro n. 76, foglio n. 208), con il quale è stato indetto un concorso per esami a centosettantaquattro posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale del personale di ragioneria dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi;

Veduto il decreto ministeriale 15 febbraio 1964 (registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 1964, registro n. 29, foglio numero 260), con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del concorso suddetto;

Veduta l'unita lettera in data 23 marzo 1964, con la quale il dott. Emanuele Caruso ha comunicato di non potere accettare la nomina a membro della Commissione stessa per motivi di salute;

Decreta:

In sostituzione del dott. Emanuele Caruso, direttore di divisione nel Ministero, è chiamato a fare parte della Commissione esaminatrice del concorso indicato nelle premesse il dott. Antonio Aiello, direttore di divisione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 marzo 1964

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1964
Registro n. 54, foglio n. 182

(6272)

Sostituzione di un membro della Commissione esaminatrice del concorso per esami a trentanove posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale amministrativo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto ministeriale 26 luglio 1963, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1963 (registro n. 76, foglio n. 209) con il quale è stato indetto un concorso per esami a trentanove posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale amministrativo della Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi;

Veduto il decreto ministeriale 26 febbraio 1964, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del concorso suddetto;

Veduta l'unita lettera in data 8 aprile 1964, con la quale il prof. Alberto Frattini ha comunicato di non poter accettare la nomina a membro della Commissione stessa per precedenti impegni di concorso;

Decreta:

In sostituzione del prof. Alberto Frattini, ordinario di italiano e storia presso l'Istituto tecnico industriale « G. Galilei » di Roma, è chiamato a fare parte della Commissione esaminatrice del concorso indicato nelle premesse, il prof. Di Maio Giorgio, ordinario di italiano e storia nell'Istituto tecnico industriale « G. Galilei » di Roma.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 aprile 1964

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1964
Registro n. 54, foglio n. 87.

(6270)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Concorso per mille borse di studio a favore dei figli dei salariati dello Stato

E' bandito un concorso per il conferimento, nell'anno scolastico 1964-65, di mille borse di studio a favore dei figli del personale salariato dello Stato, di ruolo e non di ruolo.

La spesa fa carico sui fondi della « Gestione indennità ai salariati », istituita con l'art. 11 della legge 19 gennaio 1942, n. 22.

Le borse sono distribuite come appresso:

N. 550 da L. 40.000 per ragazzi iscritti ai corsi medi inferiori;

N. 450 da L. 65.000 per ragazzi iscritti ai corsi medi superiori (di queste n. 300 sono riservate agli iscritti ad Istituti tecnici ed Istituti professionali di ogni tipo, e n. 150 agli iscritti al Ginnasio-Liceo, al Liceo scientifico, all'Istituto magistrale ed al Liceo artistico).

Per concorrere, ciascun aspirante deve produrre, entro il termine del 15 ottobre 1964, alla Direzione generale dell'E.N.P.A.S. - Servizio assistenza climatica e scolastica - Ufficio 23°, via Santa Croce in Gerusalemme, 55, Roma, o agli uffici periferici dell'E.N.P.A.S. competenti per territorio, la seguente documentazione:

1) domanda, debitamente firmata dal genitore (padre o madre) salariato dello Stato;
2) certificato di nascita del concorrente;
3) stato di famiglia;
4) certificato scolastico rilasciato da Istituti statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, con i voti conseguiti dal concorrente allo scrutinio finale o nella sessione estiva di esami dell'anno scolastico 1963-64. Tale documento, se rilasciato da scuola parificata o legalmente riconosciuta, deve essere autenticato da Provveditore agli studi.

Certificato attestante la regolare iscrizione alla classe da frequentare nell'anno 1964-65.

I certificati scolastici di cui sopra debbono recare la dicitura « Per uso borsa di studio E.N.P.A.S. »;

5) dichiarazione dell'Amministrazione dal quale dipende il genitore del concorrente — rilasciata in data non anteriore al presente bando — attestante che lo stesso è in servizio e con l'indicazione della qualifica (salariato permanente o temporaneo).

Le domande ed i documenti sono esenti dalla tassa di bollo, giusta l'art. 25 della legge 19 gennaio 1942, n. 22.

Saranno prese in considerazione soltanto le domande pervenute in tempo debito agli Uffici dell'E.N.P.A.S. e regolarmente documentate. Non verranno accettate domande presentate, sia pure entro il termine, presso qualsiasi altra Amministrazione.

Può essere concesso un solo beneficio per ogni nucleo familiare fino a 5 figli minori; per nuclei con oltre 5 figli potrà essere conferito un secondo beneficio, qualora ve ne sia la disponibilità.

Il concorso è per titoli ed i concorrenti figli di padre, o di madre, salariato statale capo famiglia, figli di madre salariata statale non capo famiglia, saranno graduati fra loro per ciascuna delle due categorie, con precedenza alla prima, in ragione di merito in base ai risultati scolastici; a parità di merito sarà tenuto conto della corrispondenza fra l'età e la classe frequentata e della condizione economica della famiglia. Gli appartenenti a famiglie che hanno già ottenuto una borsa di studio, saranno collocati in graduatoria dopo tutti i candidati le cui famiglie non hanno mai avuto alcun beneficio. Gli aspiranti non devono, comunque, essere in ritardo negli studi per più di due anni e devono aver conseguito, allo scrutinio finale o nella sessione estiva di esami dell'anno scolastico 1963-64, la promozione o l'ammissione alla classe a cui sono iscritti.

Le borse non hanno effetto retroattivo.

L'esito delle domande verrà comunicato agli interessati non appena espletato il concorso.

L'Ente si riserva la facoltà dell'assegnazione straordinaria dei benefici che eventualmente rimanessero disponibili dopo l'espletamento del concorso medesimo.

Il pagamento delle borse di studio sarà effettuato al genitore salariato dello Stato in unica soluzione.

La conferma del beneficio per gli anni successivi e fino al termine del corso di studi (medio inferiore o medio superiore), per il quale la borsa viene concessa, è subordinata alla promozione alla classe superiore.

Roma, addì 7 luglio 1964

Il Presidente: FORESI

(6475)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Diario delle prove scritte dei concorsi per il reclutamento straordinario di ventitre sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato (ruolo commissari e ruolo sussistenza) indetti con decreto ministeriale 13 marzo 1964.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 1964, con il quale sono stati indetti i concorsi, per esami, per il reclutamento straordinario di ventitre sottotenenti in servizio permanente del servizio di commissariato (ruolo commissari e ruolo sussistenza);

Ravvisata la necessità di fissare i giorni in cui dovranno aver luogo le prove scritte dei concorsi di cui sopra;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1963, concernente delega di firma ai Sottosegretari di Stato per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

Le prove scritte dei concorsi per il reclutamento straordinario di ventitre sottotenenti in servizio permanente del servizio di commissariato (ruolo commissari e ruolo sussistenza) indetti con decreto ministeriale 13 marzo 1964, avranno luogo *in Roma, Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4*, alle ore 8,30 del giorno 5 ottobre 1964.

Roma, addì 4 agosto 1964

p. *Il Ministro*: PELIZZO

(6561)

Diario delle prove scritte del concorso, per esami, per il reclutamento straordinario di trenta sottotenenti in servizio permanente effettivo nell'Arma dei carabinieri, indetto con decreto ministeriale 30 gennaio 1964.

Il Ministero della difesa-Esercito, comunica che nei giorni 25 e 26 settembre 1964, alle ore 8,30, avranno luogo presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, Roma, le prove scritte del concorso per il reclutamento straordinario di trenta sottotenenti in servizio permanente effettivo nell'Arma dei carabinieri, indetto con decreto ministeriale 30 gennaio 1964 (*Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 13 marzo 1964).

(6620)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.